

ORIGINALE



COMUNE DI VALSOLDA
Provincia di Como

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 15 DEL 14-12-2023

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART.20 DEL D.LGS.175/2016. APPROVAZIONE

L'anno duemilaventitre addi quattordici del mese di Dicembre, alle ore 18:30, presso la SEDE COMUNALE, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Componente	Presente	Assente
ROMANO' LAURA	X	
PAGANI ORIANO	X	
PERSONENI CLAUDIA		X
BARELLI DAVIDE	X	
BERISHA KRISTOS	X	
CENTRONE GIANFRANCO	X	
MONTEMARANO GABRIELE	X	
POLLICE MASSIMO RAFFAELE	X	
BONACINA MARIO	X	
COLOCCI CLAUDIO	X	

Componente	Presente	Assente
MOLLISI ALESSANDRO	X	

Numero totale PRESENTI: 10 – ASSENTI: 1

Assiste all'adunanza il segretario comunale dott. GIOVANNI DE LORENZI che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la sig.ra LAURA ROMANO' nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE ex art. 20 del D.Lgs.175/2016. APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l'art. 20 il quale recita:

“1.le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”;

ATTESO:

- che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;
- che questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2022;

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

RICHIAMATI:

- il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, legge 23 dicembre 2014, n. 190, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 05.05.2015;
- l'articolo 24 del TUSPP il quale nel 2017 ha imposto la “revisione straordinaria” delle partecipazioni societarie; tale provvedimento di revisione è stato approvato in data 04.07.2107 con deliberazione consiliare n. 17;
- l'atto di ricognizione delle società partecipate al 31.12.2021, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 25.11.2022;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;

2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;

3) tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP);

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Valsolda e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;

- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dall'allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO del parere favorevole art. 49, c.1 del D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione ai sensi dell'art.239 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Dopo l'illustrazione del Consigliere Massimo Pollice, si passa alla votazione con il seguente risultato: all'unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano dai n. 10 (dieci), Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. Di approvare la ricognizione al 31.12.2022 delle società in cui il Comune di Valsolda detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e analiticamente dettagliate nell'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. Di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;
4. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;
5. Di dichiarare la presente deliberazione all'unanimità di voti favorevoli, resi nei modi e forme di legge dai n.10 (dieci) consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Deliberazione n. 15 del 14-12-2023

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
LAURA ROMANO'

Il Segretario
GIOVANNI DE LORENZI

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario
GIOVANNI DE LORENZI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI VALSOLDA
Provincia di Como

**OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX
ART.20 DEL D.LGS.175/2016. APPROVAZIONE**

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' T E C N I C A

(Art.49 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del ECONOMICO FINANZIARIO, ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Addì, 14-12-2023

Il Responsabile del Servizio
ACQUAVIVA SIMONA

Eventuali note: note: a seguito di significativo evento di sicurezza i servizi Cloud Westpole S.p.A. non sono disponibili dal 8 dicembre 2023. pertanto i pareri firmati digitalmente sono successivi alla data di emissione



COMUNE DI VALSOLDA
Provincia di Como

**OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX
ART.20 DEL D.LGS.175/2016. APPROVAZIONE**

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' C O N T A B I L E

(Art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Servizio economico finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità contabile.

Addì, 14-12-2023

Il Responsabile del Servizio
ACQUAVIVA SIMONA

Eventuali note: note: a seguito di significativo evento di sicurezza i servizi Cloud Westpole S.p.A. non sono disponibili dal 8 dicembre 2023. pertanto i pareri firmati digitalmente sono successivi alla data di emissione

COMUNE DI VALSOLDA

Provincia di Como

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DELIBERA DI CONSIGLIO n° 15/2023

**OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART.20 DEL D.LGS.175/2016.
APPROVAZIONE**

Il sottoscritto Responsabile della Pubblicazione, certifica che il provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio online consultabile sul Sito Ufficiale dell'Ente dal 18-01-2024 per giorni 15 consecutivi.

Valsolda, 18-01-2024

Il Responsabile della Pubblicazione

MARIA CRISTINA MAZZOLA



COMUNE DI VALSOLDA

Via Bellotti, 21 – 22010 VALSOLDA (Como)

Tel 034468121 – fax 034468834 – www.comune.valsolda.co.it

C.F. / P.I. 00598360139

Allegato “A” alla delibera di C.C. N. 15 del 14/12/2023

RICOGNIZIONE PERIODICA DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

Ricognizione delle partecipazioni societarie alla data del 31.12.2022

Il Comune di Valsolda partecipa al capitale della seguente società

Codice fiscale società partecipata	Denominazione società partecipata	Localizzazione	Forma giuridica	Tipologia partecipazione (D=Diretta) (I=Indiretta)
03522110133	Como Acqua s.r.l.	Via Borgovico,148 Como	Società a responsabilità limitata	D

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno
COMO ACQUA S.R.L.	www.comoacqua.it	0,02	GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	31-12-2050

SOCIETA' COMO ACQUA SRL

La Società Como Acqua Srl è di recente costituzione è stata costituita in base alle normative nazionali e regionali per la gestione del servizio idrico integrato nel territorio dell'ATO della Provincia di Como. La Società si occupa della gestione del servizio idrico integrato nel territorio dei Comuni dell'ambito di Como (acquedotto, fognatura e depurazione) così come disciplinato dal D.Lgs.152/2006. Quindi, oltre che rispondere ad un preciso obbligo dettato dalla normativa in materia di gestione del S.I.I., con il mantenimento della società in parola si intende conseguire la gestione di un servizio collettivo di importanza cruciale in termini economici, politici e sociali, con messa a frutto delle sinergie derivanti dalla gestione di un'ampia base di utenti, in termini sia di costi di gestione, sia di erogazione di un più integrato pacchetto di servizi. In tale società inoltre è confluita con operazioni di fusione/incorporazione ovvero procedure o forme ritenute opportune le varie gestioni compresa la gestione del servizio idrico integrato in precedenza affidata alla Società Acqua Servizi Idrici Integrati S.r.l.

Per completezza si precisa che il comune di Valsolda, oltre a far parte della Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio, partecipa a:

- BIM Ticino di Porlezza;
- Azienda Sociale “Centro Lario e Valli” per la gestione dei servizi socio assistenziali;

Che essendo forme associative di cui al V del Titolo II del D.Lgs. 267/2000 non sono oggetto del presente Piano.

Valsolda, 14/12.2023


IL SINDACO
f.to Romano' Laura

Studio Zenoni & Associati

M. ANGELA ZENONI COLLIVIGNARELLI
dottore commercialista
revisore dei conti

DOTTORI COMMERCIALISTI
REVISORI DEI CONTI

SIMONE PIACENTINI
dottore commercialista
revisore dei conti



Spett. Comune di Valsolda

Mortara, 03.11.2023

Oggetto: parere del revisore contabile alla proposta di delibera del Consiglio comunale avente per oggetto: ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art 20 del Dlgs 175/2016. Approvazione

Il sottoscritto Revisore dei conti Dott. Simone Piacentini avendo ricevuto l'invito ad esprimere il parere sulla proposta di delibera sopra indicata:

- presa visione della documentazione fornita dall'ufficio comunale competente;
- analizzato il contenuto della proposta di delibera;
- analizzata la normativa in merito;

RITIENE

di esprimere, limitatamente alle proprie competenze, parere favorevole alla proposta di delibera del Consiglio comunale avente per oggetto: ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art 20 del Dlgs 175/2016. Approvazione



27036 Mortara (Pv)
c.so Garibaldi, 28
Tel. 0384/91308 - Fax 0384/295132
mail to: studiomortara@zenoniassociati.it
partita iva : 02040820181

INDIRIZZI PEC
dott.ssa M. A. Zenoni: mariaangela.zenoni@odcecpavia.it
dott. Simone Piacentini: simone.piacentini@odcecpavia.it
Segreteria: studiozenoni@legalmail.it